
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Falsità della sottoscrizione apposta in calce al mandato conferito al difensore: conseguenze e strumenti per la sua deducibilità

Nel caso in cui manchi la procura o la stessa sia stata conferita con sottoscrizione falsa, l'atto introduttivo del giudizio deve essere considerato inesistente ed il relativo vizio insanabile idoneo ad inficiare tutti gli atti processuali e, di conseguenza, la sentenza emessa all'esito del giudizio, la quale sarà affetta non da nullità, da far valere con l'appello, ma da inesistenza giuridica, che può essere dedotta dalla parte interessata anche senza il rispetto del termine perentorio per la proposizione dell'appello, anche in via incidentale nel corso del giudizio di appello da altri instaurato oppure in via principale con l'actio nullitatis.

Tribunale di Potenza, sentenza del 28.1.2015, n. 75

...omissis...

Preliminarmente occorre osservare, trattandosi di questioni rilevabili di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto dall'Exxxxxxa. è ammissibile sotto entrambi i profili della appellabilità della sentenza impugnata e della tempestività dell'appello.

Quanto al primo aspetto, occorre rilevare che l'articolo 339 terzo comma c.p.c. - nella formulazione applicabile *ratione temporis* nel caso che ci occupa in virtù della norma transitoria dettata dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 40 del 2006 - stabilisce che sono inappellabili le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità.

L'articolo 113 secondo comma c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del D.L. n. 18 del 2003, convertito nella L. n. 63 del 2003, applicabile nel caso che ci occupa ai sensi dell'articolo 1-bis del D.L. n. 18 del 2003, secondo il quale le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 Febbraio 2003, posto che nel caso che ci occupa l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data 27-2-2006 -, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un'interpretazione uniforme dei contratti seriali prevede che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento €, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c.

Dal momento che il rapporto giuridico dedotto in giudizio attiene ad un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato fra l'utente e xxxxxxxx secondo le modalità previste dall'articolo 1342 c.c., occorre concludere che, nonostante il valore della causa non eccedesse € 1.100,00, il Giudice di pace la ha decisa applicando le norme di diritto e non secondo equità, con la conseguenza che la sentenza dallo stesso pronunciata, non rientrando nell'ambito applicativo dell'articolo 339 terzo comma c.p.c., deve essere considerata impugnabile con l'appello.

In relazione alla tempestività dell'impugnazione, l'appello è stato proposto xxxxa. con atto di citazione notificato in data 19-9-2007 e, quindi, nel rispetto del termine annuale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, quando la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente, decorre - con la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (1 Agosto - 15 Settembre) - dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che nel caso di specie è avvenuta in data 26-9-2006.

Quanto al merito, nel corso del giudizio di appello xxxxN., che si sono costituiti in giudizio in seguito alla notifica del ricorso in riassunzione, hanno proposto querela di falso al fine di contestare l'autenticità della sottoscrizione apparentemente a loro riconducibile apposta in calce al mandato conferito al procuratore a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

L'articolo 221 c.p.c. consente alla parte che intenda contestare l'autenticità di un documento avente efficacia di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o giudizialmente riconosciuta di proporre la querela di falso, in via principale o in via incidentale in qualunque stato e grado del giudizio, e, pertanto, anche nel corso del giudizio di appello, con l'unico limite - nel caso della querela di falso proposta in via incidentale - della rilevanza del documento ai fini della decisione.

Dal momento che la certificazione della autografia della sottoscrizione apposta in calce al mandato conferito al procuratore, ad opera del difensore, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 c.p.c. ha valenza di atto pubblico, la parte che intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione che il procuratore abbia autenticato nei casi previsti dall'articolo 83 c.p.c. ha l'onere di proporre la querela di falso (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 6047 del 2003).

Quanto alle conseguenze della rilevata falsità della sottoscrizione apposta in calce al mandato conferito al difensore ed alla individuazione degli strumenti per la sua deducibilità, nella giurisprudenza di legittimità si registrano due orientamenti contrastanti.

Secondo una pronuncia più recente, la falsità della sottoscrizione o il suo difetto in calce alla procura conferita al difensore determinano l'inesistenza della procura, ma

non dell'atto di citazione, non costituendo il mandato un requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che in tal caso l'atto di citazione sottoscritto da un difensore privo di procura alle liti o con procura sottoscritta con firma falsa dalla parte è idoneo ad introdurre il processo ed a far sorgere in capo al Giudice il potere-dovere di decidere e la sentenza che definisce il giudizio non è inesistente, ma soltanto nulla per carenza di un presupposto processuale necessario per la valida costituzione del rapporto processuale e, quindi, può passare in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione (Corte di cassazione n. 7186 del 2002).

Secondo un orientamento più risalente nel tempo - che il Collegio ritiene di condividere, in quanto conforme ai principi generali sulla validità degli atti processuali e rispondente all'esigenza di assicurare la tutela delle ragioni della parte cui sia apparentemente riconducibile la procura inesistente o con sottoscrizione falsa - costituendo la procura ad litem il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, il giudizio iniziato a mezzo di difensore privo di valida procura comporta l'inesistenza giuridica dell'atto introduttivo ed impedisce l'instaurazione del rapporto processuale, con la conseguenza che, pur in mancanza di uno specifico motivo di gravame, trattandosi di inesistenza, cui non è applicabile il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, il predetto difetto può essere non solo eccepito, ma anche rilevato di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Corte di cassazione n. 1472 del 1981 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 120 del 1980).

Pertanto, nel caso in cui manchi la procura o la stessa sia stata conferita con sottoscrizione falsa, l'atto introduttivo del giudizio deve essere considerato inesistente ed il relativo vizio insanabile idoneo ad inficiare tutti gli atti processuali e, di conseguenza, la sentenza emessa all'esito del giudizio, la quale sarà affetta non da nullità, da far valere con l'appello, ma da inesistenza giuridica, che può essere dedotta dalla parte interessata anche senza il rispetto del termine perentorio per la proposizione dell'appello, anche in via incidentale nel corso del giudizio di appello da altri instaurato, come nel caso che ci occupa, oppure in via principale con l'actio nullitatis.

Pertanto, sul presupposto corretto che gli appellati non fossero decaduti dalla facoltà di far valere il suddetto vizio della procura e la conseguente inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e degli atti processuali successivi, compresa la sentenza emessa all'esito del giudizio, il Giudice istruttore ha ritenuto ammissibile la querela di falso proposta da C.P.M. e P.N., ne ha autorizzato la presentazione con l'intervento necessario del Pubblico ministero ed ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta apparentemente dagli appellati in calce al mandato conferito al difensore.

Il consulente tecnico di ufficio - con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che: "la firma apposta sul documento contestato (mandato di incarico all'avv. xxxxx non appare autografa per l'assenza degli stessi elementi di identità individuati nelle firme autografe apposte dall'appellato xxx. sui documenti riprodotti in sede di convocazione per il saggio grafico" (si veda pag. 12 della relazione peritale depositata dalla dott.ssa xxxx in data 10-9-2014) e che "la firma apposta sul documento contestato (mandato di incarico all'avvxxxxx.) non appare autografa per l'assenza degli stessi elementi di identità individuati nelle firme autografe apposte dall'appellato xxxxx sui documenti riprodotti in sede di convocazione per il saggio grafico" (si veda pag. 9 della relazione peritale depositata dalla dott.ssa Txxx in data 10-9-2014).

Ne consegue che, in accoglimento della querela di falso proposta xx. e xxx., deve essere dichiarata la falsità della sottoscrizione dagli stessi apparentemente apposta in calce al mandato conferito all'avv. xxxx a margine dell'atto di citazione notificato all'E.D. s.p.a. a mezzo del servizio postale in data 27-2-2006.

Al riconoscimento dell'apocriefa della sottoscrizione apposta in calce al mandato conferito al difensore consegue, stante l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio

di primo grado e di tutti gli atti processuali, l'annullamento della sentenza emessa all'esito dello stesso giudizio.

Nella pronuncia suddetta restano assorbiti i motivi di appello sollevati dall'E.D. s.p.a. e l'interesse dell'appellante, rimasto soccombente all'esito del giudizio di primo grado, ad ottenere una pronuncia sul merito dell'appello.

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, ritiene il Collegio che - in considerazione della non addebitabilità ad entrambe le parti in causa della instaurazione del giudizio di primo grado di cui deve essere dichiarata l'inesistenza - ricorrano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali, ad eccezione delle spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, che, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico degli appellati che hanno proposto querela di falso.

p.q.m.

Il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 19-9-2007, dall'E.D. s.p.a. contro la sentenza n. 284/2006 emessa dal Giudice di pace di Avigliano in data 26-9-2006 e sulla querela di falso proposta da xxxxxx con l'intervento necessario del Pubblico ministero, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione di xxx. apposta in calce al mandato conferito all'avv. Ugo M.foro C. a margine dell'atto di citazione notificato all'Exxxxa. a mezzo del servizio postale in data 27-2-2006;
- accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione di xxx. apposta in calce al mandato conferito all'avv. xxx C. a margine dell'atto di citazione notificato all'Exxx.a. a mezzo del servizio postale in data 27-2-2006;
- dichiara l'inesistenza del giudizio instaurato da Cxxx. davanti al Giudice di pace di Avigliano nei confronti dell'E.xxxxxa. e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 284/2006 emessa dal Giudice di pace di Avigliano in data 26-9-2006 all'esito dello stesso giudizio;
- compensa interamente fra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico di CxxxN. il pagamento delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.

Così deciso in Potenza, il 28 gennaio 2015.